



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 23/12/2020 N. 495

Oggetto : DECRETO PRESIDENTE ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO2-AN N.31 DEL 16/10/2020 RECANTE DETERMINAZIONE DELLA NECESSARIA PROSECUZIONE TECNICA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO RIFIUTI IN ESSERE FINO AL 31.05.2021 CON CONDIZIONE RISOLUTIVA ANTICIPATA: MISURE ATTUATIVE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 10:20, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Assente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MANARINI PAOLO	Assente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	POLENTA MICHELE	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Presente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

Deliberazione n. **495** del **23/12/2020**



DELIBERAZIONE N. 495 DEL 23 DICEMBRE 2020

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

**OGGETTO: DECRETO PRESIDENTE ASSEMBLEA TERRITORIALE
D'AMBITO ATO2-AN N.31 DEL 16/10/2020 RECANTE
DETERMINAZIONE DELLA NECESSARIA PROSECUZIONE
TECNICA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO RIFIUTI IN
ESSERE FINO AL 31.05.2021 CON CONDIZIONE RISOLUTIVA
ANTICIPATA: MISURE ATTUATIVE.**

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 14.12.20 dalla Direzione Ambiente Verde Pubblico, che di seguito si riporta:

Premesse:

VISTA la nota Protocollo n. 148985-2020 del 20/10/2020 pervenuta dal Direttore Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN, Ing. Cenerini, recante ad oggetto "Proseguimento tecnico delle gestioni del servizio rifiuti in scadenza: trasmissione Decreto del Presidente n. 31 del 16/10/2020", con la quale si comunica che, con Decreto del Presidente n. 31 del 16/10/2020, è stata disposta la prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere a tutto il 31/05/2021, a cui dovranno provvedere singolarmente gli enti affidanti.

PRESO ATTO delle premesse e dei contenuti dispositivi formulati nel sopra richiamato Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020 "Presa d'atto dello stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 11.02.2019: determinazione della necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.05.2021 con condizione risolutiva anticipata", i cui elementi costitutivi sono di seguito riportati.

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale 24/2009 il quale prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (il Comune di Ancona partecipa all'ATO 2 Ancona).

RICHIAMATO altresì che è esplicita competenza dell'ATA, ancora ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. e dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, attivare le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a livello di ATO;

RICHIAMATO ancora che:

- con la Deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27.07.2017, l'ATA ha provveduto ad affidare la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti nel*



- territorio dell'ATO 2 Ancona, secondo il modello del c.d. "in house providing", alla società di nuova costituzione e costituenda ad iniziativa congiunta della "Multiservizi S.p.A. (oggi Viva Servizi)" e della "Ecofon Conero S.p.A.";*
- *la suddetta Deliberazione n. 20 del 27.07.2017 è stata oggetto di apposita impugnazione in sede giurisdizionale la quale ha dato luogo ad un duplice procedimento avanti al T.A.R. per le Marche rispettivamente proposto dalla "Marche Multiservizi S.p.A." ed iscritto al Reg. Ric. n° 499/17 nonché proposto dalla "Rieco S.p.A." ed iscritto al Reg. Ric. n° 503/17, che si è concluso in data 16.01.2018 con le Sentenze del T.A.R. delle Marche n. 48/2018 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Marche Multiservizi S.p.a. e la n. 49/2019 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Rieco S.p.a., per le ragioni e nei limiti delle censure esaminate;*
 - *avverso le suddette Sentenze l'ATA e le controparti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato e tutti i procedimenti d'appello sono stati riuniti ed esaminati nella pubblica udienza tenutasi il 27/09/2018 avanti al Collegio Giudicante della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che si è espresso rispettivamente con sentenza n. 6459/2018 e n. 6456/2018 confermando l'annullamento della delibera di affidamento in house del servizio, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle espresse dal Tribunale amministrativo;*

DATO ATTO, dopo aver preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato, l'Assemblea con la deliberazione n. 2 del 11.02.2019 ha disposto in merito:

- *di procedere alla predisposizione del documento contenente le scelte fondamentali relative al modello gestionale, in particolare modalità di raccolta, scelte impiantistiche, con relativo piano economico-finanziario e quant'altro necessario al fine della redazione della relazione di congruità, dando mandato al Direttore di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di sottoporre all'Assemblea il documento per l'approvazione entro il 31/07/2019;*
- *di dare mandato al Direttore di valutare la sussistenza delle condizioni di costituzione di una collaborazione tra le società pubbliche della provincia di Ancona che operano nel settore del ciclo integrato dei rifiuti nelle forme consentite dalla legge;*
- *di confermare la continuità dell'indirizzo dell'Assemblea di valutare in sede istruttoria, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, essendo comunque subordinato (e rimandato) l'effettivo affidamento con il suddetto modello di gestione del servizio solo all'esito positivo e soddisfacente dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA (cfr. successivo pt 3) senza che tale attività risulti in qualche modo vincolata nel suo esito dal contenuto del presente atto;*
- *di dar mandato al Direttore di avviare le attività istruttorie della struttura dell'ATA, in esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato nonché in attemperanza all'interveniente normativa e regolazione di settore, -ivi comprese le eventuali necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento-, funzionali alla predisposizione della proposta di delibera, da sottoporre ad una prossima Assemblea ragionevolmente (tenuto conto di incomprimibili tempi tecnici) entro il 31.12.2019, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;*



- di disporre nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2019 della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, allineandovi tutte le gestioni in scadenza, delle quali l'ATA sia stazione appaltante, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2019 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l'affidamento.

RICHIAMATA la successiva Deliberazione dell'Assemblea 21 del 18/12/2019 con cui si è disposta, per le motivazioni agli atti, la prosecuzione tecnica dei servizi finalizzata all'affidamento unitario della gestione del servizio rifiuti al 31.12.2020.

CONSIDERATO che in attuazione alle suddette deliberazioni ed ai fini dell'affidamento unitario della gestione del servizio rifiuti:

- l'ATA (posto l'indirizzo dell'Assemblea, sussistendone le condizioni, della forma di gestione in house) ha dovuto attivarsi per l'attività istruttoria/amministrativa connessa all'impugnazione della stessa delibera ATA n.2/2019;
- a seguito dei ricorsi sulla delibera ATA n. 2/2019, il TAR Marche si è pronunciato con le sentt. 367/2019 e 368/2019 del 28/05/2019 per l'inammissibilità dei ricorsi;
- l'ATA (posto l'indirizzo dell'Assemblea, sussistendone le condizioni, della forma di gestione in house) in data 11/03/2019 ha promosso un incontro per prospettare le possibili forme di collaborazione fra le società pubbliche della provincia di Ancona ai fini della gestione unitaria del ciclo integrato dei rifiuti, proponendo diversi scenari possibili di assetto gestionale consentiti dalle norme (successivamente tali scenari sono stati anche presentati nella seduta dell'Assemblea del 25/03/2019);
- l'ATA ha inoltre iniziato la redazione della relazione richiesta a corredo della deliberazione di affidamento per il cui compiuto completamento sia necessario il completamento delle varie istruttorie in corso;
- funzionalmente all'indirizzo ricevuto dall'Assemblea, l'ATA con istanza assunta al protocollo ANAC n.17793 del 04/03/2019 ha avanzato una richiesta di supporto per l'affidamento; l'istanza è stata accolta in data 16/04/2019;
- si è posta -connessa alla attività istruttoria attuativa della deliberazione ATA n. 2/2019- la necessità oggettiva di definire con precisione il perimetro del servizio da affidare e conseguentemente l'oggetto dell'affidamento; pertanto:
 - è stata inviata la richiesta di parere (in data 02/07/2019) alla Regione in merito alle modalità applicative della L.R. 24/2009 in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - la Regione Marche si è espressa con parere del 24/07/2019 (prot. ATA n. 4268 del 26/07/2019) che ha aperto delle possibilità gestionali fino ad allora inesplorate sia sul piano politico che su quello dell'istruttoria tecnica amministrativa;
 - parallelamente alle possibilità gestionali aperte dal parere della Regione Marche, è stata sottoposta all'ATA un'apposita istruttoria per la verifica di percorribilità giuridico-amministrativa di una proposta di forma di affidamenti modello gestionale per la parte della filiera di recupero della raccolta differenziata



biodegradabile (cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n.118 del 03/08/2019):

Tutto quanto sopra ha comportato l'attivazione di un supplemento di attività istruttoria assolutamente non prevedibile, in particolare quanto a supplemento di carico istruttorio di cui tener conto per stimare i tempi dell'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, al momento della deliberazione ATA n. 2/2019; ed infatti, per fare fronte all'attività istruttoria conseguente alle richieste del Comune di Jesi l'ATA:

- ha condotto, confrontandosi anche con il Comune di Jesi, approfondimenti istruttori internamente assumendo e ponendo a confronto diversi pareri sulla questione;
 - ha elaborato apposita richiesta di parere che ha richiesto una ulteriore forma di attivazione da parte dell'ANAC; il parere è stato espresso dall'ANAC in data 21/01/2020 (prot. ATA n. 309/2020);
 - tenuto conto anche delle concorrenti competenze in materia dell'AGCM, ha elaborato apposita richiesta di parere che ha richiesto una nuova forma di attivazione di rapporto interistituzionale con l'AGCM; successivamente, ha elaborato apposita richiesta di parere; il parere ASI642 è stato espresso dall'AGCM in data 18/12/2019 (prot. ATA n.7007/2019);
- all'esito di tale attività, messa all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'11.03.2020, rinviata per l'emergenza COVID, e successivamente nella seduta del 29/05/2020 nella quale sono stati richiesti ulteriori approfondimenti integrativi, è stata infine approvata la delibera ATA n. 13 del 29/07/2020 ed i suoi allegati; con tale delibera, l'Assemblea ha fornito l'indirizzo di affidare le attività di realizzazione e gestione degli impianti oggetto della pianificazione d'ambito al gestore unico delle attività di raccolta/spazzamento/trasporto;
- l'attività istruttoria si è approfondita pertanto delle valutazioni inerenti tale indirizzo assembleare alla luce dei pareri ricevuti dalle Autorità: poste le previsioni sull'integrazione verticale del servizio della legge regionale 24/2009, ATA con nota dell'11/08/2020 ha formulato un quesito alla Regione Marche per gli aspetti di competenza in merito alla compatibilità dell'art. 7, comma 4, lett. D) della Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" con i principi di concorrenza, anche alla luce del parere rilasciato all'ATA dall'AGCM. La Regione ha espresso il proprio parere con nota del 28/09/2020;
- della questione sopra richiamata si è data rappresentazione anche nell'ambito dell'attività di natura consultiva e propositiva -advocacy- dell'AGCM.

EVIDENZIATO che tale nuovo indirizzo ha comportato la necessità di rivedere la impostazione del Piano di ambito in corso di redazione, del Disciplinare Tecnico e del Contratto di servizio, finora strutturati sulla base del precedente modello gestionale.

CONSIDERATE altresì tutte le attività svolte nel biennio 2019/20 ai fini delle scelte impiantistiche per il fabbisogno del territorio -da inserire nel Piano d'Ambito- così come analiticamente richiamate nel Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020.



CONSIDERATE inoltre tutte le attività svolte nel biennio 2019-20 ai fini del dimensionamento dei diversi servizi del ciclo dei rifiuti, secondo parametri omogenei in tutto il territorio dell'ATO, finalizzato alla redazione del PEF -parte integrante del Piano d'Ambito.

CONSIDERATO ancora che, come sopra fatto cenno, ai fini dell'affidamento di cui trattasi sono necessari il Contratto di servizio ed il Disciplinare tecnico, per la cui compiuta definizione è necessaria l'approvazione da parte dell'Assemblea del dimensionamento dei servizi -di cui al punto precedente- che costituisce la base dell'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti con la conseguente quantificazione del corrispettivo che deve essere determinato secondo il recente nuovo metodo tariffario ARERA.

RICHIAMATO altresì che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica è in corso di redazione il necessario Rapporto Ambientale per la conclusione del quale sono funzionali il dimensionamento dei servizi e l'eventuale localizzazione degli impianti, di cui ai punti precedenti.

RICHIAMATA anche l'emergenza COVID19 che ha certamente costituito (e sta ancora costituendo) causa di forza maggiore con un rallentamento dell'attività amministrativa sia dell'ATA che dei Comuni impegnati su diversi fronti per gestire tale emergenza a partire dal mese di marzo 2020 e che per tale emergenza può richiamarsi l'operare di una generale sospensione legislativa dei termini nei procedimenti amministrativi (cfr. Legge n.40/2020, di conversione con modifiche del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità: all'art.37 viene confermata la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

DATO ATTO della considerazione formulata nel Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020, in cui l'ATA, nell'esercitare le proprie funzioni affidanti si dichiara consapevole delle criticità connesse al perpetuarsi di regimi di prosecuzione tecnica nelle more dell'affidamento al gestore unico; tale consapevolezza è espressa sia con riferimento alle prosecuzioni tecniche poste in essere dall'ATA stessa per gli affidamenti direttamente effettuati nel periodo transitorio che con riferimento a quelle poste in essere dalle Amministrazioni Comunali per gli affidamenti in essere effettuati dagli stessi Comuni.

RITENUTO che tutta l'attività svolta finora in attuazione delle succitate deliberazioni dell'Assemblea n. 2/2019 e n. 21/2019 evidenzia assenza di inerzia da parte della struttura affidante ATA e dagli altri Enti Comunali anzi, è palese il perseguimento dell'obiettivo di addivenire all'affidamento con la maggior compressione possibile dei tempi, nel rispetto della corretta azione amministrativa.

EVIDENZIATO altresì che l'effettiva necessità di continuare ad assicurare i servizi attraverso la prosecuzione tecnica nelle more delle procedure di affidamento:
- è prioritariamente derivata dal contenzioso generatosi sulla deliberazione n. 20/2017 (cfr. delibera dell'assemblea n. 2/2019 e n.21/2019);



- è inoltre stata accresciuta dalla complessità dell'attività istruttoria richiesta per l'affidamento che non è rimasta circoscritta al colmare le carenze istruttorie censurate nel suddetto contenzioso ma è stata approfondita per far fronte ad una serie di ulteriori questioni (accennate nei punti precedenti) derivanti:
 - dalla sopraggiunta regolazione ARERA (con riferimento ad es., alla perimetrazione del servizio o all'applicazione del nuovo metodo tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio);
 - dal dibattito programmatico in corso di sintesi (con riferimento all'ampliamento dell'oggetto del servizio alla realizzazione e gestione degli impianti nonché alla scelta della forma di gestione);
- non integrandosi in quanto sopra, responsabilità riconducibile ad inerzia o carenza di organizzazione/programmazione da parte dell'ATA e degli altri Enti Comunali.

CONSIDERATO, circa possibili soluzioni alternative eventualmente percorribili rispetto alle prosecuzioni delle attuali gestioni, **non opportuno ne' efficace procedere nel frattempo con affidamenti per singoli territori**, dove sono in scadenza gli attuali affidamenti, per periodi che, seppur brevi, non potranno essere inferiori ai quattro anni, vanificando quanto espletato finora per riallineare le scadenze delle gestioni, e tanto più senza l'applicazione puntuale del modello organizzativo del servizio alla base del Piano d'Ambito.

VALUTATO pertanto che si rende necessario, da parte dell'ATA e degli altri Enti, **disporre una ulteriore prosecuzione tecnica dei contratti in essere fino al 31.05.2021**, anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio, **condizionando tale termine con una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente.**

RICHIAMATO, in sintesi, che con il Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020 "Preso d'atto dello stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 11/02/2019: determinazione della necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.05.2021 con condizione risolutiva anticipata" è stato decretato:

- di dare mandato al Direttore ATA di:
 - proporre all'adozione dell'Assemblea il Piano d'ambito gestione rifiuti dell'ATO 2 Ancona entro il mese di dicembre 2020;
 - di proseguire, dopo tale adozione, l'iter di approvazione del Piano suddetto di cui alle premesse, come stabilito dalla Regione Marche;
 - procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestino utili all'affidamento del servizio a livello di ATO;
- di disporre (posta la successiva ratifica dell'Atto nella prima Assemblea utile) una **prosecuzione tecnica (fatto salvo quanto previsto al punto successivo) fino al 31.05.2021 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo**



sopraindicato per l'affidamento;

- di disporre che l'ATA e gli altri Enti che attueranno la prosecuzione tecnica degli attuali servizi fino al 31.05.2021 dovranno condizionare tale termine, se non già previsto nel contratto principale, con una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente.

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto nella prima parte del presente provvedimento, in diretto ed esplicito riferimento al Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020

ACCERTATO che i contenuti dispositivi del sopra illustrato Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020, sono rispondenti a diritto in quanto preordinati a consentire il subentro del gestore unico.

RIBADITO in sintesi, che con il suddetto Decreto Presidente ATA n. n. 31 del 16/10/2020 è stata disposta la prosecuzione tecnica, a cui devono provvedere singolarmente gli Enti affidanti, degli attuali servizi di igiene urbana fino al 31.05.2021 condizionando tale termine, a specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente.

RICHIAMATI, quali elementi costitutivi del procedimento amministrativo, i seguenti aspetti:

- il Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) individua i servizi attinenti la gestione dei rifiuti come "attività di pubblico interesse" ed impone che l'insieme delle attività siano organizzate per ambiti territoriali ottimali e svolte da un unico soggetto;
- in attuazione di quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- l'art. 7 della suddetta Legge Reg.le prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 - Ancona);
- il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 denominata convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 - Ancona, sottoscritta da tutti i Comuni dell'ambito;
- in data 18.2.2013 si è formalmente costituita l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Ancona, con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti aderenti, della convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con Decreto n. 16 del 7.3.2013, ha preso atto dell'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.2.2013;



PRECISATO che il Comune di Ancona, in quanto titolare originario del potere di affidamento in regime di house providing, si trova a prendere atto, entro il contesto sopra analiticamente delineato, dell'esigenza di consentire al proprio operatore in regime di house providing, investito dalla titolarità del servizio da parte del Comune medesimo in epoca antecedente alla costituzione dell'ATA, di poter proseguire, nei limiti sopra definiti, lo svolgimento di tale servizio sino all'individuazione del nuovo gestore unico per l'intero ambito da parte della competente ATA; ciò, peraltro, in coerenza con le precedenti Deliberazioni Comunali a riguardo nel tempo succedutesi.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 è previsto che "i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito";

RICHIAMATI i precedenti Atti, necessitati, che il Comune di Ancona ha formulato in seguito alle verificate circostanze di disporre prosecuzione tecnica del Contratto di Igiene Urbana in essere:

- Giunta Comunale n. 328 del 26/05/2016
- Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 13/6/2016
- Giunta Comunale n. 150 del 15/03/2016
- Giunta Comunale n. 394 del 28/06/2016
- Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 01/07/2016
- Determinazione Dirigenziale n. 147 del 26/01/2017;
- Giunta Comunale n. 728 del 21/12/2017
- Determinazione Dirigenziale n. 2950 del 29.12.2017
- Giunta Comunale n. 437 del 25/09/2018
- Determinazione Dirigenziale n. 2008 del 28/09/2018
- Giunta Comunale n. 598 del 10/12/2019
- Determinazione Dirigenziale n. 2841 del 24/12/2019

il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto/richiamato ed a cui comunque si rinvia: con tali Atti questo Comune ha già disposto proroghe del regime in house providing, in corso di svolgimento con la società AnconAmbiente, la cui prosecuzione deve essere ulteriormente protratta al 31/05/2021 e comunque non oltre l'attivazione dei servizi da parte del summenzionato gestore unico, che verrà individuato dalla preposta ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona.

PRESO ATTO che già altri Comuni appartenenti all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona che si trovano in analoga situazione, hanno già deliberato (anche prima del sopra richiamato Decreto Presidente ATA) conformemente a quanto previsto nel presente Atto; a titolo esemplificativo qui si richiama l'Atto assunto dal Comune di Jesi - D.C.C. n. 12 del 31/01/2017 "Proroga del contratto di servizio di igiene urbana e servizi complementari con la JesiServizi s.r.l.", in cui si dà atto che la proroga di cui trattasi ha come fonte legale l'art. 204 del D. Lgs. 152/2006 e non incontra ostacoli scaturenti dal D. Lgs. 50/2016 o comunque dal diritto europeo degli appalti e delle concessioni tenuto conto del regime in house providing in cui si trova ad operare il gestore del servizio di igiene urbana di Jesi (Jesiservizi s.r.l.).



TENUTO CONTO che *AnconAmbiente s.p.a.*, già affidataria del servizio in epoca antecedente al trasferimento dei relativi poteri di affidamento in capo all'*A.T.A* nonché attuale gestore del servizio, è una Società operante in regime c.d. "in house providing" avendone i requisiti di legge, così come meglio precisati:

1. controllo analogo da parte del Comune di Ancona;
2. capitale interamente pubblico di cui il Comune di Ancona detiene la maggioranza assoluta delle quote di capitale;
3. società che realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano.

RITENUTO che la proroga del servizio in capo ad *AnconAmbiente*, allo stato, sia assolutamente rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato, in quanto preordinata a consentire il subentro del gestore unico, all'esito delle iniziative e dei provvedimenti amministrativi adottati dall'*ATA* *Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN*.

EVIDENZIATO infine che la prosecuzione della gestione attuale di cui trattasi costituisce, in concreto, misura conseguente ed esecutiva di quanto disposto con il Decreto del Presidente *Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN* n. 31 del 16/10/2020 "Preso d'atto dello stato di attuazione della deliberazione dell'*Assemblea* n. 2 del 11/02/2019: determinazione della necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.05.2021 con condizione risolutiva anticipata".

CONSIDERATA inoltre la necessità di garantire la continuità del servizio al fine di evitare, alla scadenza del contratto, possibili gravi conseguenze igienico-sanitarie dovute ad un'eventuale sospensione/interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D. Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale
- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona;

RICHIAMATE, in ordine alla copertura finanziaria del Contratto di cui trattasi, le deliberazioni del Consiglio Comunale che regolano il bilancio di previsione triennale 2020-2022:

- con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 27/01/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
- successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni:
 - deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24/02/2020 di variazione al bilancio di previsione;
 - deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29/05/2020 di ratifica della variazione al bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'emergenza da covid-



- 19, adottata in via d'urgenza ai sensi art. 175, comma 4, del TUEL con deliberazione di giunta n. 126 dell'1/04/2020;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29/05/2020 di ratifica della variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'emergenza da covid-19, adottata in via d'urgenza ai sensi art. 175, comma 4, del TUEL con deliberazione di giunta n. 140 del 16/04/2020;
 - deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29/06/2020 di variazione al bilancio di previsione relativa ad operazione di permuta senza conguaglio tra beni immobili;
 - deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 31/07/2020 di variazione di assestamento generale e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 29/10/2020 di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ed al Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022;
 - deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 30/11/2020 di ulteriore variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ed al Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene ambientale.

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente della Direzione Ambiente Verde Pubblico, Arch. Roberto PANARIELLO, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.

si propone quanto segue

- 1) *di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;*
- 2) *di adottare il presente Atto in conformità delle previsioni dell'art. 204 del D. Lgs. 152/2006, che al comma 1 recita "I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito" principio peraltro già richiamato nei precedenti Deliberati richiamati nella narrativa del presente Atto;*
- 3) *di disporre, nella prospettiva dell'adozione della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.05.2021 (fatto salvo quanto previsto al punto successivo) del Contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti aggiuntivi), anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale, prevenendo situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l'affidamento;*



- 4) di condizionare il termine del 31.05.2021 per la prosecuzione del servizio di cui al punto precedente a specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN;
- 5) di dare atto che la prosecuzione, di cui ai precedenti punti 3 e 4, della gestione attuale di cui trattasi costituisce, in concreto, misura conseguente ed esecutiva di quanto disposto con il Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020 "Preso d'atto dello stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 11/02/2019: determinazione della necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.05.2021 con condizione risolutiva anticipata";
- 6) di dare mandato al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 204, comma 1, D. Lgs. 152/2006, finalizzato alla prosecuzione tecnica del contratto di "Servizio di igiene ambientale complementari e simili" e successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente s.p.a., dal 1 gennaio al 31 maggio 2021 e comunque con specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN;
- 7) di dare sin d'ora mandato, in virtù dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario a garantire, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, un'eventuale ulteriore prosecuzione tecnica del contratto di cui trattasi, qualora il Presidente dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN formulasse aggiuntivo Decreto di prosecuzione tecnica del servizio delle varie gestioni esistenti che arriveranno a scadenza il 31 maggio 2021; quanto sopra comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- 8) di dare atto, con valenza ricognitiva ed al fine di assicurare la puntuale ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune di Ancona ed Anconambiente, che gli Atti sul punto rilevanti, costitutivi del servizio di cui ai punti precedenti, debbono essere individuati nei seguenti, in proposito succedutisi:
 - Contratto Rep.10358 del 19/7/2001 sottoscritto tra il Comune di Ancona e AnconAmbiente.
 - Atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/5/2008 Prot. 377/E/2008 del 13/5/2008.
 - Atto aggiuntivo N. 2 sottoscritto in data 12/12/2008 Prot. 904/E/2008 del 16/12/2008.
 - Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 913/U/08 del 18/12/2008 indirizzata a Comune di Ancona e AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale nel Comune di Ancona: allegato 3".
 - Appendice A all'Atto aggiuntivo n. 2 datato 12/12/2008 Prot. 242/E/09 del 6/3/2009.



- Nota consorzio Conero Ambiente Prot. 707/U/09 del 13/8/2009 indirizzata al Comune di Ancona ed AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale: suddivisione della zona 2 in due sottozone".
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 568 U/10 del 29/4/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizi di pulizia area parcheggio dello stadio Del Conero e delle aiuole del Viale della Vittoria nel Comune di Ancona" Prot. 577/E/10 del 30/04/2010.
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 1758.U/10 del 02/11/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizio di pulizia aiuole di Corso Carlo Alberto ed integrazione del servizio di pulizia straordinaria della vasca di piazza Diaz nel Comune di Ancona" Prot. 1765 E/10 del 02/11/2010.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 1761.E/10 del 02/11/2010.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 198.E/12 del 07/02/2012.
- Atto aggiuntivo N. 3 sottoscritto il 29/5/2013 Prot. 1129 E/13 del 29/5/2013.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa, Prot. 2427.E/13 del 20/12/2013.
- Atto aggiuntivo N. 3 - Appendice, sottoscritto il 03/04/2014 tra Assemblea Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona e AnconAmbiente spa, Prot. 1957 del 23/04/2014.
- Verbale stato di consistenza, consegna delle dotazioni e intesa per la gestione del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora - Disciplinare di funzionamento del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora, di cui alla D.D. n. 1201 del 13/06/2016.

- 9) di prendere atto, per quanto compatibile con il presente atto, del Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi approvato con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep.12909 ed avente ad oggetto "Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi";
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/13;
- 11) di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento di cui al presente Atto, è Roberto Panariello, Dirigente della competente Direzione.
- 12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene ambientale;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la/le dichiarazione/i riportate nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
- 2) di adottare il presente Atto in conformità delle previsioni dell'art. 204 del D. Lgs. 152/2006, che al comma 1 recita "I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito" principio peraltro già richiamato nei precedenti Deliberati richiamati nella narrativa del presente Atto;
- 3) di disporre, nella prospettiva dell'adozione della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.05.2021 (fatto salvo quanto previsto al punto successivo) del Contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti aggiuntivi), anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale, prevenendo situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l'affidamento;
- 4) di condizionare il termine del 31.05.2021 per la prosecuzione del servizio di cui al punto precedente a specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN;
- 5) di dare atto che la prosecuzione, di cui ai precedenti punti 3 e 4, della gestione attuale di cui trattasi costituisce, in concreto, misura conseguente ed esecutiva di quanto disposto con il Decreto del Presidente Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN n. 31 del 16/10/2020 "Preso d'atto dello stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 11/02/2019: determinazione della necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.05.2021 con condizione risolutiva anticipata";
- 6) di dare mandato al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 204, comma 1, D. Lgs. 152/2006, finalizzato alla prosecuzione tecnica del contratto di "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" e successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente s.p.a., dal 1 gennaio al 31 maggio 2021 e comunque con specifica



clausola risolutiva anticipata nel caso in cui in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN;

- 7) di dare sin d'ora mandato, in virtù dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario a garantire, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, un'eventuale ulteriore prosecuzione tecnica del contratto di cui trattasi, qualora il Presidente dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN formulasse aggiuntivo Decreto di prosecuzione tecnica del servizio delle varie gestioni esistenti che arriveranno a scadenza il 31 maggio 2021; quanto sopra comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- 8) di dare atto, con valenza ricognitiva ed al fine di assicurare la puntuale ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune di Ancona ed Anconambiente, che gli Atti sul punto rilevanti, costitutivi del servizio di cui ai punti precedenti, debbono essere individuati nei seguenti, in proposito succedutisi:
- Contratto Rep.10358 del 19/7/2001 sottoscritto tra il Comune di Ancona e AnconAmbiente.
 - Atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/5/2008 Prot. 377/E/2008 del 13/5/2008.
 - Atto aggiuntivo N. 2 sottoscritto in data 12/12/2008 Prot. 904/E/2008 del 16/12/2008.
 - Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 913/U/08 del 18/12/2008 indirizzata a Comune di Ancona e AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale nel Comune di Ancona: allegato 3".
 - Appendice A all'Atto aggiuntivo n. 2 datato 12/12/2008 Prot. 242/E/09 del 6/3/2009.
 - Nota consorzio Conero Ambiente Prot. 707/U/09 del 13/8/2009 indirizzata al Comune di Ancona ed AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale: suddivisione della zona 2 in due sottozone".
 - Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 568/U/10 del 29/4/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizi di pulizia area parcheggio dello stadio Del Conero e delle aiuole del Viale della Vittoria nel Comune di Ancona" Prot. 577/E/10 del 30/04/2010.
 - Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 1758/U/10 del 02/11/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizio di pulizia aiuole di Corso Carlo Alberto ed integrazione del servizio di pulizia straordinaria della vasca di piazza Diaz nel Comune di Ancona" Prot. 1765/E/10 del 02/11/2010.
 - Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 1761/E/10 del 02/11/2010.
 - Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 198/E/12 del 07/02/2012.
 - Atto aggiuntivo N. 3 sottoscritto il 29/5/2013 Prot. 1129/E/13 del 29/5/2013.
 - Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa, Prot. 2427/E/13 del 20/12/2013.
 - Atto aggiuntivo N. 3 - Appendice, sottoscritto il 03/04/2014 tra Assemblea Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona e AnconAmbiente spa, Prot. 1957 del 23/04/2014.



- Verbale stato di consistenza, consegna delle dotazioni e intesa per la gestione del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora – Disciplinare di funzionamento del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora, di cui alla D.D. n. 1201 del 13/06/2016.
- 9) di prendere atto, per quanto compatibile con il presente atto, del Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi approvato con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep.12909 ed avente ad oggetto “Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi”;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/13;
- 11) di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento di cui al presente Atto, è Roberto Panariello, Dirigente della competente Direzione.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene ambientale.

* * *

ALLEGATI

- Pareri/e art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
 - Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
 - Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- (i file sono in formato.pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il **Presidente**

SEDIARI PIERPAOLO

Il **Segretario Generale**

MONTACCINI GIOVANNI